

(N. 1665-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(IGIENE E SANITÀ)

(RELATORE BENEDETTI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **SANTERO** e **BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 1956

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 1957

Modifica all'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie stabilisce a 32 anni di età il limite massimo per adire i concorsi di sanitario condotto, eccezion fatta per coloro che abbiano già vinto un concorso.

Ora, se si pensa che la legge risale al 1934 e che la medicina ha fatto in quest'ultimo ventennio enormi progressi, che richiedono un maggior bagaglio di cognizioni e di esperienze, ci si rende immediatamente conto di come sia necessario, dopo conseguita la laurea, che per alcuni anni il neo-laureato frequenti Università, corsi di perfezionamento, corsie di ospedali, eccetera, per la necessaria pratica che lo

ponga in grado di saper tutelare con sicurezza e coscienza la salute di chi a lui si affida per cura. Questo è soprattutto necessario per quei sanitari che dovranno operare lontano dai centri attrezzati scientificamente, in posti periferici e disagiati.

È dunque opportuno che esista una possibilità di perfezionamento per questi colleghi; e allora, se si pensa che i corsi di specializzazione e di perfezionamento in generale sono, per ovvie ragioni, limitati ad un numero ristretto di perfezionandi, ci si rende conto di come sia ben difficile che a 32 anni si possa essere già in grado di vincere un concorso, a

prescindere poi dal fatto che, essendo l'interinato titolo di preferenza nei concorsi, i giovani sono portati ad accaparrarsi questo titolo di preferenza, invece di prepararsi seriamente con lo studio e con la pratica, sotto la guida di maestri, ad assolvere poi con competenza il loro compito.

È vero che in questi ultimi anni si sono fatte notevoli deroghe a quanto disposto dell'articolo 68, ma ciò avvenne per evidenti ragioni di giustizia, in quanto non si erano banditi i concorsi da oltre 10 anni. Infatti con la legge 3 maggio 1950, n. 223, il limite di età è stato elevato, temporaneamente, cioè fino al 31 dicembre 1954, di 5 anni, portandolo a 37 anni, e con la legge 24 luglio 1954, n. 569, furono esentati da ogni limite di età, addirittura, tutti coloro che nei concorsi precedenti erano risultati idonei ma non avevano avuto una sistemazione.

Non risulta in nessun caso che queste deroghe siano ritornate di danno all'economia sa-

nitaria del Paese, anzi si ebbero sanitari più preparati e più esperti, che danno le maggiori garanzie di saper curare la salute dei cittadini a loro affidati.

Queste deroghe, però, hanno avuto un valore per lo preterito, mentre il disegno di legge attuale propone una modifica permanente del secondo comma dell'articolo 68 del testo unico portando il limite massimo di età a 35 anni, per dar modo di avere, in base all'esperienza fatta, sanitari più preparati, soprattutto, ripeto, per quei luoghi nei quali il sanitario si trova ad essere da solo di fronte alle situazioni più gravi, più complesse, più impreviste. Questo nell'interesse delle popolazioni più periferiche, quelle rurali e soprattutto montane.

Per queste ragioni confido, onorevoli senatori, che non avrete difficoltà ad approvare il progetto di legge al vostro esame.

BENEDETTI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

Il secondo comma dell'articolo 68 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 viene sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al concorso coloro che sono muniti del titolo di studio prescritto e sono abilitati all'esercizio della relativa professione purchè non abbiano oltrepassato i 35 anni di età ».